

DDL 42/2017 "Disciplina in materia di emissioni odorigene"

1
depresso


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

Dopo il comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

"2-bis. In ogni caso l'emissione odorigena non potrà avere una concentrazione di odore, misurata secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI EN 13725, superiore a 2000 ouE/m³, nel caso di emissione convogliata, e di 300 ouE/m³, nel caso di emissione diffusa."

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



Antonio Salvatore Trevisi

Marco Galante



Cristian Casali

DDL 42/2017 “*Disciplina in materia di emissioni odorigene*”

capitolo

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7

Al comma 1 dell'articolo 7, al secondo periodo, **prima** delle parole “*Su istanza del proponente*” aggiungere le seguenti “*Solo per le nuove installazioni,*”.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Marco Galante

Antonio Salvatore Tevise


Cristian Casili

